

# **Comune di Otricoli**

## **Regolamento di attuazione della classificazione acustica**

### **INDICE**

#### **TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME GENERALI**

##### **Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME GENERALI4**

#### **TITOLO II CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DA PARTE DEI COMUNI**

##### **Art.2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO E LIMITI DI**

#### **TITOLO III AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE**

##### **Art.3 AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE**

#### **TITOLO IV AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE**

##### **Art.4 ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE, DEFINIZIONI E DEROGHE**

##### **ART.5 CANTIERI**

##### **Art.6 AUTORIZZAZIONI, ORARI E MODALITA'**

##### **Art.7 MANIFESTAZIONI**

##### **Art.8 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

#### **TITOLO V REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

##### **Art.9 PROGETTO ACUSTICO**

**TITOLO VI**  
**VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

**Art.10 VALUTAZIONE PREVISIONALI DI CLIMA ACUSTICO**

**Art.11 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

**TITOLO VII**  
**VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

**Art.12 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

**Art.13 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPATTO ACUSTICO**

**TITOLO VIII**  
**PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE**

**Art.14 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE**

**Art.15 CONTENUTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

**Art.16 APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO**

**TITOLO IX**  
**CONTROLLI , SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art.17 CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

# **Comune di Otricoli**

## **Regolamento di attuazione della classificazione acustica**

### TITOLO I

## **CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME GENERALI**

### **Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME GENERALI**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/ 95 e della L.R. Umbria 6 giugno 2002 num. 8 e regolamento regionale 13 agosto 2004 num.1.

2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/ 95 e dai relativi Decreti attuativi.

3. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14.11. 97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione di:

- infrastrutture ferroviarie, per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, vige il DPR 459/ 98,
- infrastrutture aeroportuali, nel cui ambito vige il DPR 496/ 97,
- aree interessate esclusivamente da installazioni militari, per le quali vige il dettato della legge 898/ 76.

TITOLO II  
**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DA PARTE DEI COMUNI**

**Art. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO E LIMITI DI RUMORE**

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee secondo i criteri sotto elencati:

- a) delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;
- b) dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;
- c) della situazione topografica esistente;
- d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

2. Nel provvedere alla classificazione acustica del territorio, i comuni individuano le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto; quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, luna park e simili. Le aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori vicini, consentendo un agevole rispetto dei limiti di immissione.

- a) Per l'individuazione delle aree si tiene conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali o indotti dalle attività quali il traffico veicolare ed il transito di persone.
- b) Le aree non devono comprendere al loro interno insediamenti abitativi, non possono essere identificate all'interno delle classi I e II né in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole è consentita nel caso in cui il regolamento comunale di cui al comma 4 vieti la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico.
- c) Con norme regolamentari il comune stabilisce i limiti da rispettare all'interno di ogni singola area, gli orari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumorose, fermo restando il rispetto dei limiti di zona all'esterno delle aree medesime

3. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico- ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'articolo 8 della l.r. 8/2002.

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è

vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a cinque dB(A), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti.

5. Le aree confinanti con infrastrutture ferroviarie o aeroporti devono essere congruenti con le caratteristiche acustiche, rispettivamente, delle fasce di rispetto delle ferrovie e dell'intorno aeroportuale.

6. In casi particolari il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si ha l'effettiva fruizione della zona assumendo per le restanti fasce orarie i limiti corrispondenti a una diversa classe acustica.

7. Per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l'adozione di due classificazioni del territorio, di cui una valida nel corso della maggior parte dell'anno e l'altra nei periodi di massima affluenza turistica.

8. I comuni eseguono, al fine di verificare la congruità della classificazione, un'analisi critica, in particolare nel caso di bassa densità della popolazione residente. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al presente articolo dovesse produrre una classificazione non adeguatamente rappresentativa della realtà del territorio, il comune può ricorrere ad altri criteri di classificazione.

9. I comuni, in sede di zonizzazione, sono tenuti ad evitare microsuddivisioni e a rendere coerente la delimitazione delle varie zone secondo la tipologia prevalente del territorio, tenendo però conto che una eccessiva semplificazione potrebbe portare ad aggregazioni troppo vaste e poco rappresentative

10. Le delimitazioni tra le diverse classi acustiche devono coincidere, ove possibile, con limiti e confini naturali o artificiali quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, argini, mura.

11. Tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a cinque dB(A) è necessario l'inserimento a scalare di zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche tali da consentirne l'adiacenza.

12. Ove non sia possibile, per ristrettezza di spazio, inserire zone di classe intermedia, si evidenziano in cartografia, con apposita rappresentazione grafica, le aree di contiguità fra zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a cinque dB(A). A ciascuna zona viene assegnato un proprio limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, di seguito riportati :

**Tabella 1: valori limite di emissione<sup>1</sup> –Leq in dB(A) (art.2 – D.P.C.M. 14/11/1997)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa

<sup>2</sup> CLASSE I aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche (qualora non costituiscano corpo indipendente sono inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante, purchè questa non sia V o VI classe), aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico-storico,-artistico-architettonico-paesistico-ambientali , parchi pubblici, aree verdi non agricole ecc. Le aree cimiteriali appartengono , di norma alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino l'assegnazione alla classe prima.

CLASSE II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di ipermercati, altre attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie, insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, caseifici, cantine, zuccherifici, e altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo.

CLASSE V aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

12. (Zone da assegnare in classe II, III e IV) Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui alla Tabella A si considerano i seguenti parametri di valutazione:

a) la densità di popolazione:

Bassa < 50 ab. per ha.

Media > 50 ab. per ha < 200 ab. per ha

b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;

c) la densità di attività artigianali;

d) il volume di traffico stradale.

**Tabella 2: valori limite assoluti di immissione<sup>3</sup> –Leq in dB(A) (art.3 – D.P.C.M. 14/11/1997)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione:

13. I valori limite differenziali di immissioni SONO definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno

- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

<sup>3</sup> valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
  - . infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

**Tabella 3: valori di qualità<sup>4</sup> –Leq in dB(A) (art.7 – D.P.C.M. 14/11/1997)**

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A)<sup>5</sup>

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da

<sup>4</sup> valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

<sup>5</sup> valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/ 95.

### TITOLO III

## **AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE**

### **Art. 3 – AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE**

Salvo quanto previsto all' art. x relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

### TITOLO IV

## **AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Art. 4 ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE, DEFINIZIONI E DEROGHE**

1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Per le attività di cui al comma 1 il comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale ai sensi della L. 447/1995 e suoi provvedimenti attuativi, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

3. I limiti della deroga di cui al comma 2 si intendono come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno quindici minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell'attività, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal

d.m. ambiente 16 marzo 1998. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

## **ART.5 CANTIERI**

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all'articolo 2 della l. 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00.

3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della l. 447/1995, il valore limite massimo di immissione (inteso per l'attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non deve superare il valore di settanta dB(A). Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

4. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

5. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di sessantacinque dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

6. Il provvedimento autorizzatorio contiene le seguenti prescrizioni:

a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al

metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;

- b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
- c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
- d) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
- e) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

## **Art.6 AUTORIZZAZIONI, ORARI E MODALITA'**

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l'autorizzazione da richiedere al comune competente venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

- a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;
- b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
- c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
- d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

3. Il sindaco, sentito il parere della competente ARPA, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento. Dovrà essere effettuata a cura della ditta appaltatrice una adeguata capillare campagna informativa per i cittadini residenti, illustrando il piano dei lavori, il loro scopo, e la loro durata, comunicando altresì con congruo anticipo i giorni e gli orari per i quali sono prevedibili le attività rumorose al di sopra dei limiti di rumore indicati dal presente regolamento per l'area interessata. Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e riposo, scuole, ovvero in zone poste a classe 1. La violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi ed orari del presente regolamento.

4. Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

5. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

6. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.

## **Art.7 MANIFESTAZIONI**

1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della l. 447/1995 devono rispettare il limite di settanta dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:

1. limite in facciata all'edificio più esposto pari a ottantacinque dB(A) di LAeq per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore nell'arco della stessa giornata;
- b) limite in facciata all'edificio più esposto pari a settanta dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata massima di giornate pari a quindici e di quattro ore nell'arco della stessa giornata.

3. Il limite orario è fissato nelle ore 23.00. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

4. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione da richiedere quarantacinque giorni prima dell'inizio. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, se entro trenta giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.

5. I richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4 devono presentare la seguente documentazione:

- a) indicazione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;
- b) relazione, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal comune per l'area interessata;
- c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

6. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

## **Art.8 ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, e nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree circostanti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie europee recepite dalla normativa nazionale.

2. L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 06:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 06:00 alle ore 13:00 dei giorni festivi.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei suddetti lavori, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree circostanti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie europee recepite dalla normativa nazionale.

3. L'impiego temporaneo di macchine operatrici per lo svuotamento dei cassonetti della N.U. e delle campane della raccolta differenziata, di spazzamento e di lavaggio automatico delle strade, nonché di ogni altra attività che comporti l'uso di macchine operatrici, in deroga ai limiti di classificazione acustica, è consentito dalle ore 05:30 alle ore 20:00 dei giorni feriali e dalle ore 06:00 alle ore 12:30 dei giorni festivi.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione dei suddetti lavori, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree circostanti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie europee recepite dalla normativa nazionale.

4. Per le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti .

## TITOLO V **REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

### **Art.9 PROGETTO ACUSTICO**

1. I progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 15 della l.r. 8/2002, ai sensi dell'articolo 31 della l. 457/1978, devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della l.r. 8/2002, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

3. All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

4. I soggetti pubblici e privati che richiedano il rilascio di nuove concessioni edilizie dovranno presentare a corredo della documentazione, apposita relazione redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95) o

professionista abilitato alla progettazione, che certifichi la rispondenza dei requisiti acustici degli edifici alle prescrizioni di cui all' Allegato A del D.P.C.M. 15/ 12/ 1997.

## TITOLO VI **VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

### **Art.10 VALUTAZIONE PREVISIONALI DI CLIMA ACUSTICO**

1. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.

2. Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
  - f) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - g) strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;
  - h) discoteche;
  - i) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - l) impianti sportivi e ricreativi;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame. Gli elementi tecnici relativi alla valutazione previsionale sono contenuti in una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002.

## **Art.11 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

1. Lo studio previsionale di clima acustico contiene almeno i seguenti elementi:
- a) caratterizzazione acustica del territorio circostante mediante indicazione di:
    - sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale;
    - variabilità della loro emissione sonora nel tempo;
    - caratteristiche sonore di tale emissione, presenza di componenti impulsive tonali e simili;
    - misurazione acustica nelle posizioni maggiormente significative o utilizzazione di modello di calcolo;I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
  - b) stralcio del piano comunale di classificazione in zone acustiche del territorio relativo al sito sede dell'intervento;
  - c) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposto dalle classi di destinazione d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
  - d) eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

### TITOLO VII

## **VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

### **Art.12 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla Legge Regionale, redatto da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento di :
  - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/ 1986;
  - titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/ 95 e di seguito riportate :

. aeroporti, aviosuperfici, eliporti.

. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di

quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/ 1992 e successive modificazioni;

. discoteche

. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

. impianti sportivi e ricreativi;

. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

i richiedenti il rilascio di:

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

### **Art.13 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPATTO ACUSTICO**

1. La documentazione di impatto acustico contiene:

a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;

b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;

c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;

d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;

e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante.

Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

2. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

## TITOLO VIII **PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE**

### **Art. 14 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE**

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.26 della L.R. n.8, apposito piano di impatto acustico (PIA), redatto da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/ 95), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PIA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/ o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

### **Art. 15 CONTENUTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

1. Nel Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati:

- a) caratteristiche e entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
- b) indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nella classificazione acustica comunale di cui al Titolo II, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;
- c) obiettivi, modalità e priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;
- d) indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- e) stima degli oneri finanziari occorrenti e incidenza della spesa sull'impresa proponente.

## **Art.16 APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO**

1. Il comune valuta, con il supporto tecnico dell'ARPA, la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente.
2. Il comune, effettuate le verifiche di cui al comma 1, autorizza il Piano di risanamento entro novanta giorni dalla sua ricezione, formulando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.
3. Scaduti i termini di cui al comma 2, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento provvedono alla sua attuazione nelle modalità e termini indicati dando comunicazione al comune, entro i successivi trenta giorni, dell'inizio dei lavori.
4. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

### TITOLO IX

## **CONTROLLI , SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art.17 CONTROLLI, SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio o autorizzati all'esercizio, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento debbono presentare al Comune entro sei mesi dalla stessa data, la documentazione di previsione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in acustica ambientale (L. 447/95), di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento

3. Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/ 11/ 97 comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

4. Il comune esercita l'attività di controllo avvalendosi del supporto dell'ARPA. Le violazioni alle prescrizioni di cui al Titolo V sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 euro a 10.329,14 euro ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della l. 447/1995.

5. In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997, con riferimento all'articolo 16 comma 1, il comune applica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 3 della l. 447/1995.

6. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il presente Regolamento integra e modifica il Regolamento Edilizio Comunale, il Regolamento Comunale ed il regolamento di Igiene.